



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS N. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED INTERVENTI RELATIVI ALLA CARROZZERIA DEI VEICOLI COMUNALI PER LA DURATA DI 12 MESI – LOTTO UNICO.

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed interventi relativi alla carrozzeria, compresi gli accessori, del parco veicoli del Comune di Quarrata.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, il servizio consisterà in riparazioni per danni causati da sinistri stradali, compresi quelli attivi, riparazioni per danni causati da atti vandalici, verniciatura e/o lucidatura carrozzeria, ripristino fanaleria ingiallita, riparazioni di parti interne degli abitacoli (sedili, cruscotti, altri accessori).

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale l'elenco allegato, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o in uso, di alcuni di questi ad altri soggetti o nel caso di acquisto di nuovi automezzi, una volta esaurito il periodo di validità della garanzia della ditta costruttrice. Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore. Il lotto è unico.

Cig padre 99188058D1 - Cpv 50112110-7.

ART. 2 - DURATA

1 Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione degli atti negoziali o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di affidamento del servizio, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, la durata del contratto, in corso di esecuzione, può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. Non potranno essere stipulati contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

4. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo.

5. Allo scadere del contratto sarà possibile, sussistendo l'accordo delle parti, procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, fatto salvo l'obbligo di operatività della clausola revisionale di cui all'art. 18.

ART. 3 – IMPORTO

1. L'importo complessivo presunto per il servizio di cui trattasi, è di euro 10.000,00 Iva esclusa. Il valore del rinnovo è di euro 10.000,00 iva esclusa. L'importo previsto per l'eventuale proroga, per un periodo massimo di mesi sei, è pari ad euro 5.000,00 Iva esclusa.

2.L'affidamento del servizio in oggetto è basato su un "accordo quadro", ai sensi dell'art. 54 co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. L'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum delle prestazioni, e sarà determinato in base al numero ed al costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

3.Il corrispettivo, determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara, è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature etc..), in quanto dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio.

4.Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, qualora in corso d'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, può imporne all'appaltatore, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario dovrà:

1. Garantire il servizio di manutenzione e riparazione in oggetto su un arco giornaliero minimo di 10 ore che va dalle ore 8/9 alle ore 18/19 dal lunedì al venerdì, e di 5 ore dalle ore 8 alle ore 13 il sabato. Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie superiore a 7 giorni consecutivi;

2. Fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per ricevere le comunicazioni da parte dell'Amministrazione. La ditta dovrà garantire una reperibilità telefonica di un proprio responsabile per ricevere le richieste di intervento urgente, in un qualunque orario al di fuori di quello di lavoro previsto;

3. Effettuare, senza aumento del costo dell'intervento, il servizio di soccorso stradale e recupero dell'automezzo, entro il raggio di 30 Km dal centro cittadino, ed entro 2 (due) ore dalla richiesta di intervento. I km saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito Google Maps, itinerario più rapido.

4. **Procedere a proprie cure e spese**, salvo diversi accordi, specificatamente autorizzati dall'ufficio economato, **al ritiro e alla riconsegna, nei luoghi indicati dal Comune, degli automezzi** oggetto di intervento(compresi quelli per la cui guida potrebbe essere richiesto il possesso di patenti C o D) per i quali l'ufficio competente richieda l'intervento, anche se non marcianti per qualsiasi causa e senza aumento del costo dell'intervento, curandone il trasporto in officina con idonei mezzi. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità per i danni che dovessero occorrere ad automezzi, persone o cose durante il trasferimento da o per l'officina. Il ritiro dell'automezzo dalla sede comunale di ricovero dello stesso, dovrà essere effettuato **entro e non oltre 2 (due) ore** dalla richiesta di intervento da parte dell'Ufficio competente;

5. Impegnarsi ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da quella della propria officina, ovvero nelle strutture di proprietà del Comune, quando l'esigenza e l'urgenza lo richiedano e quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano. Tali riparazioni avverranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, esonerando l'Amministrazione Comunale dai danni ai mezzi, persone o cose che potrebbero occorrere, sia durante il trasferimento sia durante il tempo di permanenza in locali diversi da quelli della ditta affidataria;

6. Garantire la priorità degli interventi da effettuare sugli automezzi di questa A. C., rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi ordinari e straordinari e le riparazioni sugli automezzi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata degli stessi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi successivi e rendere i mezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati.

2. L'operatore economico affidatario si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti,

nuovi ed originali della casa costruttrice del veicolo, con le garanzie di legge. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità, o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'operatore economico proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra, e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese dell'operatore economico, che sarà obbligato a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e alle condizioni prescritte.

3. Nell'espletamento dei servizi di cui al presente CSA, verrà attivata la seguente procedura:

- Per ogni prestazione commissionata, l'operatore economico effettuerà una preventiva diagnosi ed, entro 3 (tre) ore lavorative dalla presa in carico del mezzo, presenterà, a mezzo PEC o email, un preventivo di spesa scritto contenente:
 - la descrizione dettagliata dell'intervento da effettuare;
 - la descrizione dettagliata dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari,
 - il numero di ore di manodopera da impiegare come da tempario della casa costruttrice;
 - il costo orario della manodopera.

4. Sia i costi, sia i tempi d'intervento, dovranno essere verificati e accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni mediante l'emissione di apposito buono d'ordine.

5. Gli interventi potranno essere eseguiti solo se autorizzati.

I servizi non autorizzati (quindi senza emissione di buono) non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita, ad esclusione degli interventi effettuati in loco in via d'urgenza.

Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero rendere necessari in fase di lavorazione, e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall'ufficio competente del Comune.

6. La consegna dell'automezzo dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Comunale, ed eventuali ritardi dovranno essere giustificati e documentati da parte dell'operatore economico.

7. Ogni automezzo al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e di lavorazione svolta. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

8. Sarà cura della ditta affidataria:

- presentare la garanzia, per le difformità o vizi delle lavorazioni tempestivamente denunciati dall'Amministrazione entro i primi 300 (trecento) Km di percorrenza successivi alla riconsegna del mezzo;
- presentare la propria polizza RCT o, in mancanza, provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione, a propri dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi;
- fornire gratuitamente l'automezzo sostitutivo nel caso in cui l'intervento comporti un fermo macchina superiore a 24 ore lavorative;

9. Su richiesta del Responsabile del Procedimento la ditta aggiudicataria dovrà:

- presentare i tempi di intervento delle case costruttrici dei veicoli;
- produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.

10. In caso di prova su strada, i veicoli dovranno essere muniti di targa di prova di proprietà dell'aggiudicatario, il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, al personale dell'Amministrazione Comunale o a cose altrui, prodotti per effetto della prova su strada.

11. In casi di urgenza, l'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle prestazioni di soggetto diverso, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare pretese o

compensi di sorta.

ART. 6 – PERIODO DI PROVA

1. L'appalto è sottoposto alla condizione di un periodo di prova della durata di 5 interventi dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC, entro il mese successivo al compimento della prova.

2. L'operatore economico rimane comunque impegnato a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione, fino ad un massimo di due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

3. In caso di esercizio della facoltà di recesso l'operatore economico ha diritto al pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 7 – DANNEGGIAMENTI

1. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. L'introduzione dei veicoli comunali nell'officina della ditta aggiudicataria, compresi i materiali in esso contenuti, implicano a carico del titolare, tutte le responsabilità inerenti la custodia degli stessi ed in particolare la disciplina stabilita in materia dal Codice Civile.

3. L'impresa aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni di eventuali parti di ricambio;
- ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto;
- la custodia e l'eventuale furto dei mezzi nella disponibilità dell'aggiudicatario.

ART. 8 - REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico, al fine di poter effettuare il ritiro e la riconsegna dei mezzi come richiesto all'art. 4 comma 4, dovrà avvalersi di personale in possesso delle tipologie di patenti valide per la guida delle categorie di veicoli specificati nell'elenco allegato.

ART. 9 - VERIFICHE E PENALI

1. La prestazione d'opera potrà essere, di volta in volta, sottoposta a collaudo e/o controllo a giudizio dell'Amministrazione. Qualora la stessa venisse riscontrata, in parte o in tutto, non corrispondente al servizio richiesto, sia per qualità che per quantità, l'operatore economico è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale.

2. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

- a) €50,00 per ogni ora di ritardo nell'effettuazione del servizio di soccorso stradale e/o mancato recupero del mezzo ai sensi dell'art. 4 comma n. 3, e/o ritiro del mezzo ai sensi dell'art. 4 comma n. 4 del presente CSA;
- b) fino ad un massimo di €200,00 per ogni difformità o vizio nel servizio di riparazione;
- c) fino ad un massimo di €200,00 per ogni violazione dei tempi di lavorazione e dei listini dei prezzi ufficiali dei materiali di consumo;
- d) fino ad un massimo di €200,00 per qualsiasi violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- e) €150,00 per irreperibilità del referente di cui all'art. 4 comma n. 2 del presente CSA;
- f) da €100,00 fino a €500,00 per qualsiasi inadempimento degli obblighi, previsti dal presente CSA, in materia di personale dipendente dell'appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente che svolgerà il servizio, tuttavia rimane ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto;
- g) €100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo;

h) da un minimo di €500,00, fatta salva la maggiore stima del dovuto, per qualsiasi altro inadempimento rispetto a quanto prescritto nel presente CSA, considerato grave, previa contestazione scritta da parte della P.A.

3. In tutti i casi in cui i servizi, in tutto o in parte, non siano effettuati, l'Amministrazione si riserva di far eseguire, da altri operatori economici, il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

4. L'applicazione delle penali verranno comunicate, a mezzo PEC, all'aggiudicatario. L'appaltatore avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Le penalità a carico della ditta verranno scomputate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall'operatore economico, ovvero sulla cauzione definitiva, mediante semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l'appaltatore verrà informato tramite PEC.

6. L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi o dai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei servizi, a causa delle inadempienze dell'operatore economico.

ART. 10 - PREZZI E PAGAMENTI

1. Tutte le lavorazioni e le prestazioni d'opera, compresi i materiali di consumo, verranno valutate sulla base dei vigenti listini delle case produttrici. Tutti i prezzi si intenderanno diminuiti della percentuale di ribasso, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, per ognuna delle voci indicate.

2. L'operatore economico è tenuto ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora, per talune marche/modelli di automezzi, non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara.

3. Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali trasmessi all'Amministrazione a seguito dell'affidamento dovrà essere preventivamente concordato.

4. Sarà cura dell'operatore economico affidatario comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali, da evidenziare e certificare in termini chiari ogniqualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione d'opera da parte del committente.

5. L'operatore economico dovrà emettere una fattura per ciascun buono d'ordine emesso dall'Amministrazione, per ogni singolo intervento e controllare la perfetta corrispondenza della fattura da emettere, con i dettagli compresi nel buono stesso.

6. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mediante bonifico bancario su c/c dedicato, previa verifica dell'esecuzione dello stesso e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art.9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a liquidazioni parziali relative al materiale positivamente verificato. Eventuali contestazioni sospenderanno i termini predetti.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Non comporta nessuna modificazione degli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante solo, ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.

2. Nella successiva richiesta dovrà essere espressamente indicato l'operatore economico nei confronti del quale, la stazione appaltante, effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso

dei requisiti generali (art. 80 D.lgs 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale ed in caso di esito negativo, la stazione appaltante si riserva di non autorizzare il subappalto stesso. 3. In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario, dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio. Si precisa che nei confronti della stazione appaltante, il responsabile del servizio anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a chiedere eventuali maggiori danni. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima, di prodotti semilavorati, etc...

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs 50/16. E' a carico dell'operatore economico l'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 32 co. 10 lett b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).

ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria. L'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito dall'art, 103 del D.Lgs 50/2016 dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti. La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art, 103 del D.Lgs 50/2016, sul valore dell'accordo quadro.

2. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del D.lgs 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D.lgs 50/2016.

3. La mancata costituzione della garanzia entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio all'operatore economico che segue nella graduatoria.

4. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, pertanto la garanzia dovrà essere prestata fino ad almeno 60 gg. dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la nullità dello stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico, anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle penali di cui all'art.9;

- cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

3. L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, tramite PEC. Nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere mediante PEC.

4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'operatore economico, l'Amministrazione procederà, tempestivamente, alla revoca dell'aggiudicazione, e alla segnalazioni all'ANAC.

6. Ai sensi del combinato disposto dall'art.2 co.3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001" e dell'art.2 co.3 del Codice di comportamento del Comune di Quarrata, adottato con Deliberazione della G.C. n. 9/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Quarrata.

7. L'Amministrazione comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- a) recidiva per mancato rispetto dei tempi di svolgimento del servizio;
- b) violazione degli obblighi comportamentali previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Quarrata.

ART 16 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni. In tal caso il Comune corrisponderà all'operatore aggiudicatario il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 17 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONE CONSIP

1. L'Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi del co.13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni Consip con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con la ditta affidataria, le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art.26 co.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488.

ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI

1. In caso di rinnovo, in base all'art. 29 del D.L. 4 del 27/01/2022, ferme restando le percentuali di sconto offerte, è ammessa la revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come segue:

- aggiornamento della tariffaria oraria del costo della manodopera in misura non superiore alla differenza fra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo degli operai e degli impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del rinnovo e quello corrispondente al mese di decorrenza del contratto del presente appalto;
- aggiornamento dei listini ufficiali dei materiali e parti di ricambio delle case costruttrici.

ART. 19 - FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'operatore economico che abbia presentato la seconda migliore offerta, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

2. In caso di risoluzione, la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

3. In caso di mancata stipula del contratto, o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 21 – RISERVATEZZA

1. L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

3. L'operatore economico potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

ART. 22 – TRASPARENZA

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;

b) si obbliga, ad informare immediatamente l'amministrazione comunale, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

c) si obbliga, a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. n. 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed f), il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del codice

civile, per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

ART. 24 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1.L'appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mero servizio e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

ART. 25 ALTRE DISPOSIZIONI

1.L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Servizio Finanziario ed Economato ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

ART. 26 – CONTROVERSIE

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pistoia con esclusione di ogni altro.

ART. 27 - FATTURAZIONE

1. Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31/12 dell'anno di competenza.
2. Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:
a) la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato;
b) la descrizione dettagliata dei ricambi o materiali utilizzati, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari;
c) il numero di ore di manodopera impiegate come da tempario della casa costruttrice;
d) il costo orario della manodopera impiegata.
3. Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. È: UFNA32.

ART. 28 - NORME FINALI

1.Nell'eventualità in cui l'Amministrazione debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno quelli non aggiudicatari, per 180 giorni (centottanta) dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

ART. 29- RINVIO AD ALTRE NORME

1.Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

ELENCO MEZZI COMUNALI

SERVIZIO	TARGA	MODELLO	ANNO IMMATRICOLAZIONE	PORTATA
AFFARI GENERALI	DM251ZK	FIAT PANDA	26/02/2008	< 35 Q.LI
BENI DEMANIALI	GC754CD	RENAULT TRAFIC	02/11/2020	< 35 Q.LI
BENI DEMANIALI	EJ136GP	AUTOCARRO IVECO cassone con gru	08/07/2011	35 Q.LI
VIABILITA'	GD825CR	AUTOCARRO RENAULT MASTER	07/12/2020	35 Q.LI
SERVIZI SOCIALI	CZ453CK	FIAT IVECO	28/09/2006	35 Q.LI
SERVIZI SOCIALI	EK272FF	FIAT PANDA	22/09/2011	< 35 Q.LI
SERVIZI SOCIALI	EK274FF	FIAT PANDA	22/09/2011	< 35 Q.LI
PARCHI E GIARDINI	GC225CD	AUTOCARRO PORTER MAXXI	30/10/2020	< 35 Q.LI
PARCHI E GIARDINI	EC009NF	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	08/07/2010	< 35 Q.LI
UTC	EY902AS	DOKKER DACIA	03/02/2015	< 35 Q.LI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GN802AA	AUTOCARRO CITROEN JUMPER	19/03/2013	< 35 Q.LI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DR489EZ	AUTOCARRO MERCEDES PIATTAFORMA AEREA	31/03/2010	35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA685AG	FIAT PANDA	16/11/2011	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA427AC	AUTOVETTURA FIAT BRAVO	02/04/2009	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA582AC	FIAT PANDA	14/12/2009	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	YA415AN	FIAT PANDA	28/10/2017	< 35 Q.LI
POLIZIA MUNICIPALE	EY78125	MOTOCICLO HONDA	20/12/2021	317 Kg
POLIZIA MUNICIPALE	EY78126	MOTOCICLO HONDA	20/12/2021	317 Kg
REFEZIONE	CZ759CK	PORTER PIAGGIO	05/12/2005	< 35 Q.LI
CULTURA	EK273FF	FIAT PANDA	22/09/2011	< 35 Q.LI
SUAP	DM249ZK	FIAT PANDA	26/02/2008	< 35 Q.LI
INFORMATICA	EY901AS	DOKKER DACIA	03/02/2015	< 35 Q.LI